CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore *(Già articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 1, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 28 novembre 2023).*

Relatore: CIOCCHETTI.

N. 3.

EMENDAMENTI

Seduta del 27 marzo 2024

ART. 1.

(Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché gli ambiti territoriali sociali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera *a)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

1.1. Gadda, Faraone.

Commissione	Governo

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere *a)* e *b)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni. Per l'attuazione del presente comma il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 80 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati nel limite massimo di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.3. Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, i comuni possono utilizzare fino al 40 per cento dei fondi previsti dal comma 791 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

1.4. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Con riferimento alle disposizioni cui al comma 1, le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da destinare al riparto di cui al comma 799 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono corrispondentemente incrementate al fine di soddisfare il fabbisogno delle associazioni tra i comuni. Per tale finalità, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

1.2. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

Commissione	Governo

* * *

(Votazione dell'articolo 1)

ART. 2.

(Tavolo di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo)

*Al comma 1, capoverso 10-*ter, *primo periodo e ovunque ricorrano, dopo le parole:* tavolo di lavoro *aggiungere la seguente:* nazionale.

Conseguentemente:

al comma 2, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *dopo le parole:* tavolo di lavoro *aggiungere la seguente:* nazionale;

alla rubrica, dopo le parole: Tavolo di lavoro *aggiungere la seguente:* nazionale.

*** 2.1.** Zanella.

*Al comma 1, capoverso 10-*ter, *primo periodo e ovunque ricorrano, dopo le parole:* tavolo di lavoro *aggiungere la seguente:* nazionale.

Conseguentemente:

al comma 2, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *dopo le parole:* tavolo di lavoro *aggiungere la seguente:* nazionale;

alla rubrica, dopo le parole: Tavolo di lavoro *aggiungere la seguente:* nazionale.

*** 2.1000.** Quartini, Di Lauro, Sportiello, Marianna Ricciardi.

Commissione	Governo

* * *

*Al comma 1, capoverso comma 10-*ter, *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Ogni due anni il tavolo di lavoro adotta una proposta di linee guida nazionali e specifiche per ciascuna regione, da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro della salute. Le linee guida contengono una proposta di regolamento biennale sul funzionamento delle strutture di accoglienza per tutto il territorio nazionale.

2.9. Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *dopo le parole:* del profilo dei minori in carico, *inserire le seguenti:* con specifico riferimento ai minori con presa in carico socio-sanitaria e con doppia diagnosi sanitaria,.

2.20. Gadda, Faraone.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. Presso ogni Prefettura è istituito un « Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile », che coinvolge rappresentanti degli enti locali, dell'Ufficio scolastico regionale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di riferimento, dell'università, delle forze dell'ordine, dell'Azienda Sanitaria Provinciale, delle Direzioni Provinciali dell'INPS, delle diocesi del territorio, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-

economica dei minorenni, per promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole, per programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione di ogni forma di disagio e di devianza minorile, ed anche attraverso progetti di rigenerazione urbana.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.22. Alfonso Colucci, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Al fine di rafforzare gli interventi degli assistenti sociali nel contrasto alla dispersione scolastica e ai processi di emarginazione sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali stipulano un protocollo d'intesa per consentire agli assistenti sociali di intervenire con più efficacia nei contesti di emarginazione sociale, anche con il supporto delle Forze dell'ordine ove ritenuto necessario dagli assistenti medesimi.

2.23. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

Commissione	Governo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Nei territori ove sia certificata una mancata o incompleta o irregolare fruizione dei servizi dell'istruzione da parte di ragazzi e giovani in età scolare, il Ministero dell'istruzione e del merito interviene con propri ispettori, ne verifica le cause e, in collaborazione con i servizi sociali dei comuni, istituisce dei presìdi di supporto socio-educativo per intercettare le famiglie dei giovani coinvolti e organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno del territorio di riferimento.

2.24. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Al nucleo familiare al quale è riconosciuto il diritto all'assegno di inclusione ovvero altre forme di sostegno al reddito e nel quale vi siano componenti minorenni o giovani adulti a rischio di dispersione scolastica o disagio giovanile, è affiancata un'*équipe* di sostegno socio-educativo, composta da assistenti sociali ed educatori professionali, con il compito di sostenere il nucleo familiare nel percorso educativo e genitoriale dei minori.

2.26. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Fondo potenziamento iniziative di assistenza per i minori a rischio devianza)

1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto a euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

3. Il Fondo di cui al comma 1 può essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono individuati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali. Le risorse sono destinate ai comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2024 del bilancio stabilmente riequilibrato.

2.01. Auriemma, Alfonso Colucci, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Fondo per il sostegno ai comuni per le spese relative ai minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 al fine di sostenere i comuni nelle spese per servizi, assistenza e alloggio dei minori affidati in comunità familiari, case famiglia e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare;

2. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione ed erogazione della dotazione del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.02. Gadda, Faraone.

Commissione	Governo

* * *

ART. 3.

(Giornata nazionale dell'ascolto dei minori)

Sopprimerlo.

3.1001. Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani, Stumpo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: dell'ascolto dei minori *con le seguenti:* per l'ascolto e la partecipazione di bambine e bambini, ragazze e ragazzi.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: dell'ascolto dei minori *con le seguenti:* per l'ascolto e la partecipazione di bambine e bambini, ragazze e ragazzi.

3.1002. Bonetti.

Commissione	Governo

Al comma 1, sostituire le parole: della persona minore di età *con le seguenti:* delle bambine, dei bambini e ragazze e ragazzi nel rispetto delle linee guida per la partecipazione di bambini e bambine e ragazzi e ragazze, elaborate dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, approvate dalla Conferenza Unificata il 6 luglio 2022, e adottate con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia il 12 luglio 2022.

3.1000. Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani, Stumpo.

Commissione	Governo

* * *

(Votazione dell'articolo 3)

* * *

ART. 4.

(Modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

Al comma 1 alla lettera a) *premettere la seguente:*

0a) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: « enti di carattere privato diversi dalle società » sono aggiunte le seguenti: « , aventi sede legale in Italia o all'estero, ».

4.1009. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

Commissione	Governo

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente*:

b-bis) all'articolo 13:

1) al comma 2, dopo le parole: « enti del Terzo settore » sono inserite le seguenti: « privi di personalità giuridica » e le parole: « inferiori a 220.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « non superiori a 300.000 »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata. »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il bilancio di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis* deve essere redatto in conformità ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e, limitatamente al bilancio di cui al comma 2-*bis*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia. »;

4) al comma 5, è aggiunto, in fine il seguente periodo: « Tali enti, se non rivestono la qualifica di imprese sociali, possono redigere il bilancio di esercizio ai sensi del comma 1, secondo i modelli di cui al comma 3. ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera l), *aggiungere la seguente:*

l-bis) all'articolo 87, comma 3:

1) le parole: « all'importo stabilito dall'articolo 13, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « agli importi stabiliti, rispettivamente, dai commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 13 »;

2) le parole: « il rendiconto di cassa di cui all'articolo 13, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « il rendiconto per cassa di cui rispettivamente ai commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 13 ».

4.500. La Commissione.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 13:

1) al comma 2, dopo le parole: « enti del terzo settore » sono aggiunte le seguenti: « privi di personalità giuridica » e le parole: « inferiori a 220.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « inferiori a 300.000 »;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis*. Per tutti gli Enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000,00 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e uscite in via aggregata »;

3) al comma 3, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2 e 2-*bis* ».

4) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se tali enti non rivestono la qualifica di imprese sociali, possono redigere il bilancio d'esercizio ai sensi del comma 1, secondo gli schemi di cui al comma 3 ».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera l), *aggiungere la seguente:*

l-bis) all'articolo 87, comma 3, le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2 e 2-*bis* ».

*** 4.1003.** Gadda.

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 13:

1) al comma 2, dopo le parole: « enti del terzo settore » sono aggiunte le seguenti: « privi di personalità giuridica » e le parole: « inferiori a 220.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « inferiori a 300.000 »;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis*. Per tutti gli Enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000,00 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e uscite in via aggregata »;

3) al comma 3, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2 e 2-*bis* ».

4) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se tali enti non rivestono la qualifica di imprese sociali, possono redigere il bilancio d'esercizio ai sensi del comma 1, secondo gli schemi di cui al comma 3 ».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) all'articolo 87, comma 3, le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2 e 2-*bis* ».

*** 4.1006.** Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani, Stumpo, Ferrari.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: « enti del terzo settore » sono aggiunte le seguenti: « privi di personalità giuridica » e le parole: « inferiori a 220.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « inferiori a 300.000 ».

**** 4.1004.** Gadda.

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: « enti del terzo settore » sono aggiunte le seguenti: « privi di personalità giuridica » e le parole: « inferiori a 220.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « inferiori a 300.000 ».

**** 4.1007.** Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo, Ferrari.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 13, comma 2, le parole: « inferiori a 220.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « inferiori a 500.000,00 »;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d)*, numero 2), le parole:* 300.000,00 euro *sono sostituite dalle seguenti:* 500.000,00 euro;

4.1011. Schullian, Gebhard, Steger.

Commissione	Governo

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 13:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis*. Per tutti gli Enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000,00 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e uscite in via aggregata »;

2) al comma 3, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2 e 2-*bis* »;

3) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se tali enti non rivestono la qualifica di imprese sociali, possono redigere il bilancio d'esercizio ai sensi del comma 1, secondo gli schemi di cui al comma 3 ».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera l)*, aggiungere la seguente:*

l-bis) all'articolo 87, comma 3, le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2 e 2-*bis* ».

*** 4.1005.** Gadda.

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 13:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis*. Per tutti gli Enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000,00 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e uscite in via aggregata »;

2) al comma 3, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2 e 2-*bis* »;

3) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se tali enti non rivestono la qualifica di imprese sociali, possono redigere il bilancio d'esercizio ai sensi del comma 1, secondo gli schemi di cui al comma 3 ».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera l)*, aggiungere la seguente:*

l-bis) all'articolo 87, comma 3, le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2 e 2-*bis* ».

*** 4.1008.** Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Ferrari.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere le lettere d) *ed* e).

4.1000. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere le seguenti:*

e-bis) all'articolo 32, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. In deroga a quanto previsto al comma 2, gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato composte prevalentemente da persone fisiche possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, senza limiti numerici »;

e-ter) all'articolo 35:

1) al comma 3, le parole: « del numero delle associazioni di promozione so-

ciale » sono sostituite dalle seguenti: « del numero complessivo delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato »;

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. In deroga a quanto previsto al comma 3, gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale composte prevalentemente da persone fisiche possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro senza limiti numerici »;

Conseguentemente, al medesimo comma:

dopo la lettera l), *aggiungere la seguente:*

l-bis) all'articolo 84, comma 1, dopo la lettera *c)*, sono aggiunte le seguenti:

« *c-bis)* attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;

c-ter) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50 per cento i costi di diretta imputazione »;

dopo la lettera m) *aggiungere la seguente:*

m-bis) all'articolo 91, comma 2, le parole: « da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 500,00 euro a 2.500,00 euro »;

dopo la lettera n) *aggiungere la seguente:*

o) all'articolo 102, comma 2, la lettera *e)* è abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica l'articolo 9-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.

4.1012. Schullian, Gebhard, Steger.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

4.1001. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera g), *capoverso comma 2-*bis, *sostituire le parole:* un anno, trascorso il quale *con le seguenti:* due anni, trascorsi i quali.

4.11. Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

g-bis) all'articolo 41, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-*bis*. Il rispetto dei princìpi di cui al precedente comma va osservato anche nei rapporti tra le reti associative e le articolazioni territoriali delle stesse o gli enti associati. In assenza di normative statuta-

rie che garantiscano il contraddittorio tra le parti, è vietata l'esclusione di tali enti dalla rete associativa. Nell'ipotesi di procedure adottate in violazione del suddetto divieto, la rete associativa è cancellata dalla sezione del registro di cui all'articolo 46, comma 1, lettera *e)*, del presente codice. Tale sanzione si applica anche nel caso di pendenza di contenziosi attivati da una o più articolazioni territoriali delle reti associative o da uno o più enti associati, a seguito della violazione dei principi enunciati nel presente comma. ».

4.14. Gadda, Faraone.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera l)*, aggiungere la seguente:*

l-bis) all'articolo 53, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* I soggetti abilitati a depositare gli atti di cui all'articolo 48 del presente decreto legislativo sono quelli individuati dal decreto ministeriale di cui al precedente comma nonché i revisori legali ed i professionisti certificati a norma UNI 11511 e qualificati ai sensi della legge n. 4 del 2013. »

4.1010. Barzotti

Commissione	Governo

Al comma 1 sopprimere la lettera m).

4.1002. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera m)*, capoverso comma 15-*bis*, primo periodo, dopo le parole:* presente codice *aggiungere la seguente:* non.

Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, sopprimere il secondo e terzo periodo.

4.102. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera m)*, capoverso comma 15-*bis*, primo periodo, dopo le parole:* presente codice *aggiungere la seguente:* non.

Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: Alle associazioni del Terzo settore impegnate in attività di volontariato per i bambini affetti da patologie oncologiche è riconosciuto un contributo straordinario di 6,75 milioni di euro

per l'anno 2025 e di 3,95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

4.103. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera m)*, capoverso comma 15-*bis*, primo periodo, dopo le parole:* presente codice *aggiungere la seguente:* non.

Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: Alle associazioni del Terzo settore impegnate in attività di volontariato per la protezione, prima accoglienza e presa in carico dei bambini in fuga da Paesi in guerra è riconosciuto un contributo straordinario di 6,75 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3,95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

4.104. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera m)*, capoverso comma 15-*bis*, primo periodo, dopo le parole:* presente codice *aggiungere la seguente:* non.

Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: Alle associazioni del Terzo settore impegnate in attività di volontariato per il sostegno psicologico dei bambini in fuga da Paesi in guerra è riconosciuto un contributo straordinario di 6,75 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3,95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

4.105. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.

Commissione	Governo

* * *

(Votazione dell'articolo 4)

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di trasparenza del 5 per 1000)

1. Gli enti destinatari del contributo del cinque per mille possono conoscere il nominativo del contribuente se lo stesso contribuente ne concede autorizzazione in sede di dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle entrate comunica all'ente destinatario solo i nomi dei contribuenti che hanno concesso l'autorizzazione. L'autorizzazione può essere concessa dal contribuente in apposito spazio nella pagina del cinque per mille del modello per le dichiarazioni dei redditi predisposto dalla Agenzie delle entrate, a partire dall'anno 2024.

4.01000. Malavasi.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Semplificazione della presunzione di interesse culturale dei beni appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro)

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 5, dopo le parole: « cinquanta anni » sono aggiunte le seguenti: « nonché i beni materiali o immateriali oggetto di lascito testamentario di cui l'interesse culturale non è stato accertato ai sensi dell'articolo 13. »;

b) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle persone giuridiche private senza fine di lucro iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Le cose mobili e immobili di cui all'articolo 10 comma 1 di proprietà dei soggetti sopra indicati, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, non si presumono pertanto beni culturali e non sono soggette alla procedura di verifica di cui al comma 2 del presente articolo. »;

c) all'articolo 30, comma 2, le parole: « e le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti » sono soppresse;

d) all'articolo 56:

1) comma 1, lettera *b)*, le parole: « o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti » sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2*. L'autorizzazione è richiesta inoltre nel caso di vendita, anche parziale, da parti di soggetti di cui al comma 1, lettera *b)*, di collezioni o serie di oggetti, di raccolte librarie, di archivi o di singoli documenti »;

e) all'articolo 59, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« *5-bis*. Qualora gli atti di trasferimento di cui al comma 1 siano preceduti da contratti preliminari trascritti nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 2645-*bis* del Codice Civile, la denuncia è effettuata entro trenta giorni dalla conclusione del preliminare con le stesse modalità e contenuto di cui ai commi precedenti »;

f) all'articolo 60, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« *5-bis*. Qualora sia stata effettuata la denuncia ai sensi dell'articolo 59, comma 5-*bis*, i termini previsti dall'articolo 61 decorrono dalla data di ricezione della denuncia del contratto preliminare. In tal caso gli Enti indicati al comma 1, che non abbiano esercitato il diritto di prelazione in relazione al preliminare, non possono esercitarlo rispetto all'atto di trasferimento che sia concluso, in esecuzione del contratto preliminare ed alle condizioni ivi pattuite, entro un anno dalla trascrizione. In caso di esercizio della prelazione rispetto al contratto preliminare, il promittente venditore deve concludere il contratto definitivo direttamente con l'Ente che l'abbia esercitata, entro 60 giorni dalla data dell'ultima notifica. »

g) all'articolo 61, le parole « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giorni » e le parole « 180 giorni » sono sostituite da: « 60 giorni ».

4.01001. Malavasi.

Commissione	Governo

ART. 5.

(Modifica al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112)

(Votazione dell'articolo 5)

* * *

ART. 6.

(Estinzione della Fondazione Italia sociale)

(Votazione dell'articolo 6)

* * *

ART. 7.

(Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in materia di esonero degli enti del Terzo settore dal regime di responsabilità solidale in materia di imposta sulle successioni e donazioni e di imposte ipotecaria e catastale)

(Votazione dell'articolo 7)

* * *

ART. 8.

(Modifica all'articolo 705 del codice civile in materia di dispensa dall'apposizione dei sigilli e dall'inventario dei beni dell'eredità)

Al comma 1, sopprimere le parole da: e previa prestazione di idonea garanzia *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

8.1000. Malavasi.

Commissione	Governo

* * *

(Votazione dell'articolo 8)

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 9.

(Rimodulazione risorse destinate al Terzo settore)

1. Le risorse non utilizzate di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalle legge 17 novembre 2022, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, sono destinate, nella misura di 10 milioni di euro, alla sezione speciale del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevista dall'articolo 15-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al fine di sostenerne l'operatività e le finalità. Le restanti risorse sono destinate, a decorrere dall'anno 2024, al finanziamento di iniziative e progetti promossi dagli enti del Terzo settore, ad esclusione delle imprese sociali, secondo le modalità gestionali e i limiti stabiliti dall'articolo 8, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 144 del 2022 e dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2023.

*** 8.01000.** Gadda.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 9.

(Rimodulazione risorse destinate al Terzo settore)

1. Le risorse non utilizzate di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalle legge 17 novembre 2022, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, sono destinate, nella misura di 10 milioni di euro, alla sezione speciale del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevista dall'articolo 15-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al fine di sostenerne l'operatività e le finalità. Le restanti risorse sono destinate, a decorrere dall'anno 2024, al finanziamento di iniziative e progetti promossi dagli enti del Terzo settore, ad esclusione delle imprese sociali, secondo le modalità gestionali e i limiti stabiliti dall'articolo 8, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 144 del 2022 e dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2023.

*** 8.01001.** Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo, Ferrari.

Commissione	Governo

19EME0083800